



41023 Lama Mocogno (Mo) - Via Pietro Giardini 136/A - Tel. - Fax 0536 343071  
E-mail: [amministrazione@atcmo3.it](mailto:amministrazione@atcmo3.it) - Internet: [www.atcmo3.it](http://www.atcmo3.it)

## REGOLAMENTO PER LA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL CINGHIALE

Approvato dal Consiglio direttivo in data 16/02/2022

Approvato dall'Assemblea dei Delegati il 10/03/2022

Sottoposto al parere di legittimità della Regione Emilia – Romagna con esito positivo

### **TITOLO I GENERALITÀ**

#### **1 Finalità**

- 1.1. Il presente regolamento disciplina la gestione faunistico-venatoria del cinghiale nell'ATC MO3 al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dal Piano Faunistico-Venatorio Regionale vigente (di seguito PFVR), dall'art. 56 della LR n. 8/1994 (di seguito LR) e dall'art. 1 del RR n. 1/2008 (di seguito RR). Il regolamento detta inoltre disposizioni operative e di dettaglio a completamento di quanto contenuto nel RR e nel relativo Allegato tecnico.

#### **2 Accettazione del regolamento e contenziosi**

- 2.1. I cacciatori in possesso delle abilitazioni previste dall'art. 2 del RR che partecipano a vario titolo alla gestione degli ungulati nell'ATC MO3, accettano in ogni sua parte il presente regolamento e le previste disposizioni del Consiglio Direttivo e della Commissione Cinghiale di cui all'art. 3.
- 2.2. Per la risoluzione di eventuali contenziosi sono previsti due soli gradi di giudizio. In prima istanza la squadra e/o il gruppo di girata può appellarsi alla Commissione Cinghiale di cui all'art. 3. La Commissione Cinghiale in base al tema trattato può avvalersi della Commissione tecnica di cui all'art. 3 o di altri consulenti "ad hoc". Laddove la controversia non risulti appianata il cacciatore potrà rivolgersi seconda ed ultima istanza al Consiglio Direttivo, la cui decisione è definitiva e inappellabile.

### **TITOLO II COMMISSIONI, FIGURE GESTIONALI E UNITÀ DI GESTIONE**

#### **3 Commissioni per la gestione degli ungulati**

- 3.1. Il Consiglio direttivo (CD) dell'ATC MO3 nomina la Commissione tecnica (CT) di cui all'art. 4, comma 7, del RR e nomina il proprio rappresentante in seno alla Commissione di coordinamento del cervo (CCe) di cui all'art. 8, comma 2, del RR.
- 3.2. Il CD istituisce la Commissione cinghiale (CCi) con funzione consultiva e di coordinamento delle attività di gestione. Fanno parte della CCi le figure designate nei criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'ATC MO3 Montagna.
- 3.3. La CCi espleta le proprie funzioni di organizzazione, coordinamento e verifica dei diversi aspetti della gestione disciplinati dal presente regolamento avvalendosi della CT.

#### **4 Figure gestionali responsabili della gestione faunistico-venatoria del cinghiale**

4.1. La gestione del cinghiale ed in particolare l'attività di prevenzione dei danni alle produzioni agricole, devono essere coordinate da tutte le figure gestionali presenti in ogni distretto:

- responsabile di distretto;
- vicecapo distretto;
- capo area;
- capo squadra.

L'organizzazione di dette attività, delle quali le suddette figure sono responsabili nei confronti del CD, deve essere svolta con maggiore incisività nelle zone a rischio di danni, in cui si sono già verificati i danni o laddove l'agricoltore ne faccia richiesta con le modalità previste dal PFVR, tali segnalazioni, dovranno essere indirizzate al Soggetto Gestore ( ATC MO3 Montagna ) competente per territorio. Il capo area e il capo squadra, in collaborazione con il capo distretto ed il suo vice, hanno l'obbligo di fare attuare sul territorio di competenza quanto disposto dall'ATC.

4.2. Allo scopo di incrementare l'efficacia dell'azione venatoria, nei distretti a gestione non conservativa il prelievo del cinghiale verrà effettuato senza limite numerico. A fronte del perdurare di situazioni di criticità e nel caso in cui lo sforzo venatorio si rilevi insufficiente, il CD dispone l'assegnazione dei capi ai sensi dell'art. 13 comma 1 del RR.

#### **5 Distretti e zone di caccia al cinghiale**

5.1. La CCI incarica la CT di predisporre una specifica carta dell'idoneità ecologico-venatoria del territorio per il cinghiale (di seguito carta di vocazione), da aggiornare periodicamente. La CCI sottopone la carta di vocazione al CD per l'approvazione. Per elaborare la carta di vocazione, la CT analizza le caratteristiche ambientali del territorio ATC, desumibili dalle cartografie tematiche disponibili, congiuntamente ad altre variabili tra cui:

- lo sforzo di caccia (ripartito tra selezione e collettiva);
- il piano di prelievo realizzato (ripartito tra selezione e collettiva);
- l'attività di prevenzione realizzata (recinzioni, uso repellenti, dissuasori acustici);
- l'andamento dei danni alle produzioni agricole.

5.3. La carta di vocazione costituisce il riferimento per l'identificazione dei distretti, la suddivisione dei medesimi e la successiva assegnazione alle squadre e/o ai gruppi delle zone di caccia, in ottemperanza a quanto previsto al comma 3 dell'art. 15 del RR.

5.4. Le zone di caccia vengono assegnate dal CD alle squadre di braccata ed ai gruppi di girata utilizzando la carta di vocazione, ovvero ripartendo in modo equo le superfici a diverso grado di vocazione. Nel caso insorgano contenzioni da parte di squadre/gruppi di girata rispetto al territorio assegnato e non si raggiunga un accordo tra le parti, la CCI, sentito il CD, provvede ad incaricare la CT affinché identifichi un'equa soluzione.

5.5. Gli elementi di separazione tra le zone assegnate alle squadre o ai gruppi sono scelti tra elementi ben identificabili del paesaggio; in ordine di priorità: fiumi, strade statali o provinciali, comunali asfaltate e crinali.

5.6. Le zone sono assegnate alle squadre di braccata e/o ai gruppi di girata per l'intera durata in carica del CD, comprese eventuali proroghe dello stesso, salvo nei casi stabiliti nel presente regolamento.

- 5.7. Le aree assegnate ai gruppi di girata, nel caso in cui i risultati venatori conseguiti siano ritenuti dal C.D., sentita la CT, inadeguati al raggiungimento dell'obiettivo gestionale fissato per il distretto (tenuto conto delle disposizioni del PFVR); al termine del periodo di assegnazione vengono annesse a zone di caccia in braccata all'interno dello stesso distretto, se non si trova nessun altro assegnatario.
- 5.8. Di norma, a ciascun gruppo di girata, qualora ci sia la disponibilità, viene assegnata un'unica area di caccia, fatte salve esigenze particolari autorizzate dal CD.
- 5.9. Nei casi in cui si rendano disponibili zone di caccia e siano richieste da due o più squadre di braccata o gruppi di girata, sono applicati i seguenti criteri per l'assegnazione:
- Entità dei danni riportati nelle singole zone assegnate nei due anni precedenti quello della richiesta: avranno priorità le squadre nei cui territori i danni siano stati meno ingenti;
  - Sforzo di caccia profuso e frequenza di partecipazione dei singoli componenti la squadra/gruppo come risultante dall'analisi dei registri giornalieri di caccia relativi alle ultime due stagioni venatorie;
  - Percentuale di realizzazione dei piani di prelievo assegnati;
  - Numero di imprenditori agricoli cacciatori iscritti alla squadra/gruppo, residenti nel territorio assegnato;
  - Numero di cacciatori residenti nel territorio assegnato;
  - Numero dei componenti la squadra/gruppo che partecipano all'attività gestionale nel territorio assegnato.
- Per quanto riguarda le squadre di nuova istituzione per la graduatoria verranno prese in considerazione solamente gli ultimi tre punti sopra descritti.
- Per residenza si intende la residenza anagrafica. Qualora gli elementi di valutazione sopra indicati non consentano di assegnare le zone ad almeno uno dei richiedenti si procede al sorteggio.
- 5.10. Le squadre di braccata, assegnate al medesimo distretto, possono, attraverso opportuna delega, ammettere altre squadre di braccata, nella propria zona di assegnazione per lo svolgimento di un massimo di 5 giornate di caccia.
- 5.11. Il CD, laddove siano identificate sub-unità (UTG) all'interno del territorio assegnato alle squadre, nelle quali queste ultime non esercitino uno sforzo di caccia adeguato a contenere i danni alle produzioni agro-forestali, provvede a destinare dette sub-unità alla sola caccia di selezione al cinghiale.

### **TITOLO III GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA**

#### **6 Prevenzione dei danni alle produzioni agricole e miglioramenti ambientali**

- 6.1. Nelle zone assegnate, le squadre di caccia collettiva devono impegnarsi nelle attività di prevenzione dei danni all'agricoltura coinvolgendo anche i selecontrollori operanti nel distretto, sia nelle attività di prevenzione, sia nei miglioramenti ambientali indicati dalla Commissione competente ed approvati dal CD.
- 6.2. Entro il 31 Gennaio di ogni anno ogni squadra predispone e consegna all'ATC l'inventario del materiale di prevenzione avuto in gestione. In caso di perdita o deterioramento dovuto ad incuria, i corrispondenti costi di ripristino e/o acquisto sono addebitati dal CD alla squadra.
- 6.3. Per quanto attiene i casi di incuria imputabili all'agricoltore assegnatario di materiale di prevenzione, si rimanda al regolamento specifico che prevede il trattenimento del 20% sul

risarcimento dei danni. Qualora non ci fosse un risarcimento danni, all'agricoltore verrà addebitato il 20% del costo di tutto il materiale consegnato.

- 6.4. I recinti di prevenzione devono essere fatti a bordo campo, ad una distanza da esso di circa 30 cm.
- 6.5. L'agricoltore che segnala un danno o chi per esso, può non chiedere il risarcimento, ma l'entità economica del danno contribuisce all'ammontare complessivo del distretto e viene rendicontato nell'apposito software predisposto dalla regione Emilia-Romagna.
- 6.6. Il periodo in cui deve essere concentrato lo sforzo di caccia nei confronti del cinghiale, effettuato tramite il prelievo selettivo, interessa la finestra temporale in cui è interdetta la caccia collettiva, privilegiando il periodo primavera/estate, pur proseguendo la caccia di selezione al cinghiale per l'intero periodo consentito dal calendario venatorio regionale.
- 6.7. Qualora i danni causati dal cinghiale alle produzioni agricole si verificano al limite tra due o più distretti, le squadre competenti per territorio devono collaborare alla realizzazione degli interventi, nelle zone di confine, approfondendo pari impegno nelle attività (es. realizzazione di recinti elettrificati, attività di caccia di selezione, piani di controllo).
- 6.8. Ai selecontrollori che effettuano le seguenti prestazioni è riconosciuto il seguente punteggio:
  - Realizzazione e recupero del recinto: + **n° 3 punti**
  - Abbattimento cinghiale sul coltivo: + **n° 2 punti**
  - Abbattimento cinghiale in area boscata: - **n° 3 punti**
  - Ripristino punti sparo: + **n° 3 punti**
  - Ripristini altane: + **n° 5 punti**
  - Ripristino sentieri: + **n° 3 punti**
  - Monitoraggio danni in almeno 3 utg al mese: + **n° 6 punti**Al selecontrollore che manifesta l'interesse a collaborare per la gestione e non viene informato in modo tracciabile (e-mail, sms, WhatsApp ecc.) delle prestazioni da eseguire sul territorio dal capo squadra o dal capo area vengono riconosciuti + **n° 6 punti** per essere stato impossibilitato ad eseguire le prestazioni.
- 6.9. Per accedere al prelievo in selezione di un cinghiale è necessario aver maturato 15 punti: ogni punto ha un valore di € 2. I punti non sono accantonabili per le annate venatorie successive alla prima utile. Ad ogni selecontrollore in possesso del punteggio idoneo vengono consegnati massimo n° 5 contrassegni.
- 6.10. I cacciatori iscritti ai gruppi di selezione e alle squadre di cinghiale esercitano selezione nel territorio di competenza della squadra di braccata nei distretti di appartenenza; i cacciatori che non appartengono a nessun gruppo e iscritti all'ATC, esercitano il prelievo su insindacabile indicazione dell'ATC.
- 6.11. I contrassegni per esercitare la caccia di selezione al cinghiale vengono rilasciati dall'ATC ed hanno la validità di una stagione venatoria. È obbligatoria la restituzione dei contrassegni inutilizzati entro il 31 marzo di ogni anno. Non è previsto nessun rimborso per i contrassegni inutilizzati.
- 6.12. I selecontrollori, comunque inseriti nella graduatoria, che non hanno maturato un punteggio sufficiente, possono accedere al prelievo versando una quota di euro 30 a contrassegno.

## **7 Approvazione e composizione delle squadre di braccata e dei gruppi di girata**

- 7.1. Le domande di riconoscimento delle squadre di caccia collettiva e dei gruppi di girata devono essere presentate all'ATC MO 3 su apposito modulo fornito dall'ATC stesso, entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno, pena l'esclusione per la stagione venatoria immediatamente successiva.

- 7.2. Possono entrare a far parte delle squadre di braccata e dei gruppi di girata i cacciatori iscritti all'ATC MO3. La partecipazione alle uscite di caccia è subordinata al pagamento della quota di iscrizione all'ATC MO3.
- 7.3. Ciascuna squadra di braccata può ospitare sino ad un massimo di 5 invitati giornalieri (cfr. allegato tecnico del RR). Laddove questi ultimi non siano iscritti all'ATC MO3, la squadra è obbligata a versare all'ATC, alla riconsegna dei registri € 15,00 al giorno per ogni cacciatore ospite e per ogni giornata di caccia, quale contributo alla gestione faunistico-venatoria del cinghiale.
- 7.4. Ciascun gruppo di girata può ospitare sino ad un massimo di 3 invitati giornalieri (cfr. allegato tecnico del RR). Laddove questi ultimi non siano iscritti all'ATC MO3, la squadra è obbligata a versare all'ATC, alla riconsegna dei registri € 15,00 al giorno per ogni cacciatore ospite e per ogni giornata di caccia, quale contributo alla gestione faunistico venatoria del cinghiale.
- 7.5. Gli introiti delle prime 4 uscite di ogni singolo invitato non iscritto all'ATC rimangono a disposizione delle squadre; l'introito oltre le 4 giornate rimane a disposizione dell'ATC.
- 7.6. Gli introiti generati dagli ospiti sono utilizzati, previa approvazione del CD, per le seguenti attività:
  - Spese veterinarie sostenute dalla squadra;
  - Acquisto di materiale per foraggiamento finalizzato alla caccia di selezione al cinghiale;
  - Materiale di consumo inerente la caccia al cinghiale.
- 7.7. Il 50% della somma ricavata dagli ospiti resta alla squadra; il rimanente 50% viene diviso tra tutte le squadre di braccata e le squadre di girata che facciano almeno 10 uscite nell'annata venatoria.

## **8 Svolgimento dell'attività venatoria in forma collettiva**

- 8.1. L'inizio dell'attività venatoria al cinghiale svolta in forma collettiva deve coincidere, per tutte le squadre, con il primo giorno utile indicato nel calendario venatorio regionale.
- 8.2. Le squadre di braccata assegnate a territori limitrofi, in particolare laddove siano presenti branchi numerosi e rischi di impatto alle produzioni agricole, sono tenute, durante lo svolgimento di ogni singola stagione venatoria, ad effettuare perlomeno un'azione di caccia sincrona e adiacente su indicazione dell'ATC.
- 8.3. Il caposquadra ed il conduttore di limiere sono tenuti ad inviare, per ogni uscita di caccia, comunicazione preventiva e consuntiva dell'azione con i mezzi e le modalità indicate dal CD.
- 8.4. È fatto obbligo per il caposquadra ed il conduttore di limiere di annotare, oltre ai capi abbattuti, anche i cinghiali avvistati durante ciascuna azione di caccia, segnalandoli sull'apposita casella del registro o con ulteriori modalità indicate dal CD.
- 8.5. Laddove vi sia la necessità di recuperare i cani impiegati nella caccia collettiva al cinghiale, in zone diverse da quelle assegnate, corre l'obbligo per i soggetti addetti al recupero degli ausiliari di avvisare il caposquadra o un suo sostituto della zona ove ci si reca per effettuare le ricerche.
- 8.6. È fatto obbligo di prelevare un coagulo di sangue dal cuore a tutti i cinghiali abbattuti. La provetta dovrà essere recapitata all' USL che farà le necessarie analisi.

## **TITOLO IV SANZIONI**

### **9. Aspetti disciplinari**

- 9.1. In tutti i casi in cui la soglia di danno definita dal PFVR per i distretti sia ripetutamente oltrepassata, il CD adotta provvedimenti via via più incisivi, che possono giungere sino alla revoca della squadra e



41023 Lama Mocogno (Mo) - Via Pietro Giardini 136/A - Tel. - Fax 0536 343071  
E-mail: [amministrazione@atcmo3.it](mailto:amministrazione@atcmo3.it) - Internet: [www.atcmo3.it](http://www.atcmo3.it)

all'assegnazione dell'intero territorio di competenza ad altre squadre. In questi casi, la superficie resasi disponibile viene assegnata a squadre nelle cui zone i danni risultino entro la soglia di danno calcolata per il distretto, ovvero a squadre non ancora costituite e composte dal 51% di componenti non iscritti ai gruppi di braccata da almeno 2 anni, alle quali il CD può applicare condizioni agevolate per l'iscrizione dei componenti le squadre all'ATC.

- 9.2. In caso di recupero di animali in un distretto diverso da quello di appartenenza senza avvisare il capo squadra, si stabilisce l'obbligo di cessione dei capi alla squadra assegnataria del territorio in cui avviene il recupero e la sospensione di n° 4 giornate di caccia per i cacciatori responsabili dello sconfinamento.
- 9.3. In caso di braccata esercitata al di fuori dai confini del distretto di assegnazione si stabilisce che i capi abbattuti vengano lasciati alla squadra assegnataria del territorio in cui avviene lo sconfinamento e i cacciatori responsabili, vengano sospesi per n° 4 giornate di caccia.
- 9.4. Il CD ha facoltà di assumerne le funzioni delle squadre inadempienti, rispetto agli obblighi gestionali definiti nel presente regolamento e di intervenire direttamente e con le modalità ritenute più opportune, allo scopo di risolvere i problemi riscontrati sul territorio di competenza delle suddette squadre.
- 9.5. Il termine ultimo per il ritiro del registro di braccata/girata viene deciso annualmente dall'ATC; nel caso in cui una squadra non ritiri il registro entro i termini stabiliti l'ATC provvede ad applicare l'art. 13 del RR.
- 9.6. I motivi di esclusione dei cacciatori di selezione del cinghiale dalla specifica graduatoria sono definiti nel "Regolamento per la gestione faunistico-venatoria dei cervidi e il prelievo selettivo del cinghiale".